

ISBN 88-7226-196-1




9 788872 261965

**MILLELIRE**  
STAMPA ALTERNATIVA

**DI BLASI  
SPADA  
BAIO**

# **MILITARI A CASA**

**COME FARE O NON FARE  
IL SERVIZIO DI LEVA**



*Un particolare ringraziamento a Pepi Catalini, Antonella Mannotti e Enzo Frarricciardi, oltre che a tutti i lavoratori con le stellette, per i loro preziosi suggerimenti.*



MILLELIRE STAMPA ALTERNATIVA®

*direzione editoriale* Marcello Baraghini

CLAUDIO DI BLASI - LUCA SPADA - PAOLO BAIO

MILITARI A CASA

*Copertina*

Guido Mittiga

MILLELIRE® - Pubblicazione settimanale

Anno II, numero 37-38 del 4/9/1994

Direttore responsabile: Marcello Baraghini

Registrazione Tribunale di Viterbo n. 392 del 30 marzo 1993.

Stampato per conto della Nuovi Equilibri srl

presso la tipografia Fratelli Spada Spa - Ciampino/Roma il 30/07/1993

Distribuzione per le edicole:

PARRINI & C. srl - P.za Colonna, 361 - Roma

C.D.S. Nuova Milano srl, Via Leoncavallo, 6 - Trezzano sul Naviglio (MI)

## PRESENTAZIONE

*Quando abbiamo avuto l'idea di questa piccola guida, nei primi mesi del 1993, venivamo da storie molto diverse. Il sottoscritto da sempre impegnato sui temi dell'obiezione di coscienza e del servizio civile, Paolo Baio e Luca Spada militari di leva e rappresentanti di questa categoria nel Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER).*

*Abbiamo discusso, chiacchierato e lavorato insieme sui problemi e sui diritti dei giovani di leva da punti di vista diversi (e gli obiettori sono anche loro giovani che svolgono il servizio di leva) ed alla fine ci siamo messi a scrivere il libretto che tenete tra le mani.*

*Perché l'abbiamo scritto? Non certo per i soldi né per la gloria, ma perché crediamo che la forza di ogni democrazia stia nel diritto di ogni cittadino di conoscere i diritti e i doveri che la legge stabilisce (anche per poter dire con cognizione di causa che non si è d'accordo e quindi chiedere un cambiamento).*

*E per ciò che riguarda la leva, lo Stato è molto avaro di informazioni verso i diretti interessati, i giovani, che vengono trattati o come dei numeri oppure come i "soliti furbi" che vogliono trovare una scappatoia per imboscarsi.*

*Il risultato delle nostre fatiche l'avete tra le mani: costa poco, meno di un caffè, proprio perché conoscere i propri diritti è un bene talmente prezioso da non aver prezzo... quindi diamoglielo il più basso possibile.*

*Claudio Di Blasi*

## SERVIZIO DI LEVA: DEVO PROPRIO FARLO?

Pensiamo che sia questa la domanda che si pongono tutti quelli che devono svolgere la visita di leva o vedono avvicinarsi la data della partenza per la "naja".

Non vogliamo incitare nessuno a "fare il furbo", ma è giusto sapere e conoscere le situazioni e le cause che la legge stessa stabilisce per essere esonerati dal servizio militare.

Ci addentreremo quindi nell'universo delle esenzioni, dei congedi, delle licenze illimitate, premettendo che non è poi così semplice ottenere l'agognato foglio di congedo senza fare un solo giorno di leva.

## COME E PERCHÉ AVERE DIRITTO ALL'ESENZIONE

La visita di leva la si deve comunque fare, ma forse non tutti sanno che vi sono delle situazioni che ti danno diritto all'esenzione, cioè a non svolgere il servizio di leva, cause che si possono "invocare" anche al momento dell'effettuazione della visita di leva.

Le ragioni per ottenere l'esenzione possono essere sanitarie, sociali o famigliari.

## ESENZIONE PER INFERMITÀ E IMPERFEZIONI

Sono senz'altro la causa principale di esenzione.

Il giovane chiamato alla visita di leva, che sia affetto da infermità gravi e croniche, verrà riformato se presenterà la documentazione medica attestante l'esistenza di tali infermità.

I periti medici che effettuano la visita di leva esaminano

la documentazione fornita dal ragazzo e possono prendere tre tipi di decisione:

- valutare che l'infermità è talmente grave da comportare l'esonero dagli obblighi di leva;
- ritenere che l'infermità potrebbe venir meno nel futuro: in tal caso il giovane viene dichiarato "rivedibile", cioè verrà sottoposto nuovamente a visita medica entro il termine massimo di un anno;
- negare che le cause evidenziate dal giovane costituiscano causa sufficiente per l'esonero, e quindi procedere nell'arruolamento.

Vi sono tuttavia delle situazioni in cui l'esenzione dallo svolgere il servizio di leva per infermità o imperfezione fisica viene data senza esame personale, presentando o facendo presentare un certificato, rilasciato dalla propria USL o amministrazione comunale, al distretto militare. Esse riguardano le persone che:

- siano affette da evidenti e gravi imperfezioni fisiche attestate dal Capo dell'Amministrazione Comunale;
- siano affette da particolari infermità accertate da istituzioni sanitarie pubbliche (come forme di handicap molto gravi).

Quelli appena riportati sono ovviamente casi limite (come essere un handicappato in carrozzella), ma quali sono gli altri casi che danno diritto all'esenzione o almeno alla rivedibilità?

Ecco l'elenco delle principali cause di dispensa per motivi fisici o di salute:

- statura inferiore a cm 150;

- distrofie costituzionali (carenze di sviluppo come il torace scarno, esilità degli arti, obesità, ipotrofia muscolare, scapole alate, spalle pioventi);
- diabete insulare e altre glicosurie iperglicemiche;
- sindromi dipendenti da alterata funzione del sistema neuroendocrino;
- emopatie sistemiche primitive e emopatie gravi;
- asma bronchiale e altre sindromi immunoallergiche gravi;
- mesenchitopatie reattive diffuse (sclerosi sistemica progressiva, artrite reumatoide);
- malformazioni del cranio con evidente deformità e malformazioni maxillo-facciali che producano deformità o disturbi alla respirazione, deglutizione, masticazione e fonazione;
- anomalie e malattie cardio-circolatorie;
- malattie croniche dei bronchi e dei polmoni;
- malformazioni e malattie dell'apparato digerente;
- mancanza di almeno otto denti tra incisivi e canini (non sostituiti da protesi efficienti);
- ernia inguinale (esclusa quella allo stato di punta) e altre ernie viscerali;
- malformazioni ano-rettali che siano causa di gravi disturbi funzionali (emorroidi, prolasso, fistole in stato avanzato e grave);
- anomalie e malformazioni dell'apparato uro-genitale quali: malattie del rene, malformazione della vescica, dell'uretra e del pene, varicocele voluminoso, mancanza o atrofia dei testicoli;
- malattie del sistema nervoso;
- malattie psichiche;

- malattie dell'apparato oculare (nei casi di cecità assoluta, bilaterale o permanente comprovata si può essere dichiarati inabili senza visita personale);
- sinusiti purulente croniche e tonsilliti croniche con evidente azione focale;
- gravi malattie dermatologiche;
- malattie e malformazioni locomotorie.

Vi sono poi altre malattie e malformazioni gravi, che quasi ovviamente danno diritto alla dispensa, e che riportiamo per completezza:

- tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
- sifilide, con manifestazioni cliniche e dati di laboratorio;
- lebbra;
- AIDS;
- tumori maligni, tumori benigni quando per sede, volume ed estensione siano deturpanti o producano importanti disturbi funzionali;
- sordomutismo e mutismo;
- mancanza anatomica di una mano o di un piede (senza esame personale), o di parti della mano e del piede (descritti all'articolo 78 del DPR n. 1008/78).

#### ESENZIONE PER ESPATRIO, RESIDENZA O SOGGIORNO ALL'ESTERO

Molti dicono: basta andarsene all'estero per un poco di tempo e... oplà! il congedo è sicuro.

Non è affatto così, infatti hanno diritto a questa particolare forma di esenzione coloro che:

- risiedono all'estero o rimpatriano dopo il compimento del ventiseiesimo anno di età;
- rimpatriano anche prima dei 26 anni, ma abbiano prestato almeno sei mesi di servizio militare nelle forze armate di uno Stato di cui si possiede, per nascita, la cittadinanza unitamente a quella italiana.

Partiamo dal primo caso, il più frequente e citato, spesso a sproposito. Innanzitutto se si è nati in Italia e si è cittadini italiani, si deve fare attenzione ad essere usciti dai confini nazionali con tutte le carte in regola: andate quindi a vedervi la parte della guida riguardante appunto l'espatrio.

Se tutto è a posto da questo punto di vista, possiamo passare ad esaminare i vari casi.

Chi è stato a suo tempo regolarmente arruolato e, dopo il compimento del 26° anno di età, risieda all'estero o ritorni definitivamente in Italia, non ha problemi: si è dispensati d'ufficio dal compiere la ferma di leva e collocati in congedo al termine della necessaria istruttoria. Vi sono poi gli arruolati "irreperibili", cioè coloro di cui l'amministrazione della difesa ha per così dire perso le tracce, anche se sono usciti regolarmente dai confini nazionali: essi verranno dispensati dal compiere la ferma di leva e posti in congedo solo quando si renderanno reperibili (ovviamente) e dimostreranno di risiedere all'estero o di essere rimpatriati dopo i ventisei anni. Sino a che non si rendono reperibili vengono tenuti nella posizione di dispensati perché si presume che risiedano all'estero. Vi sono poi coloro che rimpatriano dopo il 26° anno di età ma non hanno ancora provveduto, pure avendone ti-

tolo, a regolarizzare la loro posizione coscrizionale presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane: il caso tipico è quello di un figlio o discendente di italiani nato all'estero o lì recatosi con la famiglia quando era un bambino, e che mai ha pensato di doversi arruolare. In tale caso queste persone dovranno presentarsi al competente consiglio di leva, dove saranno arruolati senza visita, dispensati dal compiere la leva e collocati in congedo.

Chi rientra in quest'ultimo caso deve fare attenzione a non essere stato già dichiarato renitente alla leva dal proprio Consiglio di leva: se non ci si presenta agli organi di leva entro 30 giorni dal definitivo rimpatrio si rischia la denuncia all'autorità giudiziaria!

Chi rimpatria definitivamente prima del compimento del 26° anno di età è invece tenuto a:

- presentarsi al competente distretto militare o capitaneria di porto per essere interessati all'avviamento alle armi;
- documentare, per essere dispensati dal compiere la leva, di aver prestato servizio militare in un altro Stato e di possederne la cittadinanza.

#### ESENZIONE E CONGEDO ANTICIPATO PER GLI ARRUOLATI CON PROLE

Chi viene arruolato ed ha un figlio ha diritto a chiedere ed ottenere la dispensa dalla ferma di leva.

Attenzione, in tale caso la dispensa va richiesta ed alla domanda, che va presentata prima dell'avvicinamento

alle armi al proprio distretto militare, devono essere allegati:

- stato di famiglia o estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- certificato di esistenza in vita della prole.

Se il bebè arriva mentre si sta svolgendo il servizio di leva, niente paura, la dispensa c'è ancora. In tale caso si è subito messi in Licenza Illimitata Senza Assegni in Attesa di Congedo (detta LISAAC), e non dovete fare altro che andare a vedervi il capitoletto apposito di questa guida.

#### ALTRE CAUSE DI DISPENSA

Sono tutte contenute nella legge n. 191 del 31.05.1975. Ve le elenchiamo, ma... attenzione!!

Ricordate che se vi trovate in una delle condizioni di seguito indicate, siete voi a dover chiedere la dispensa, e che tale domanda va solitamente presentata entro termini temporali ben precisi. Informatevi bene prima di presentare la vostra domanda, per non correre il rischio di vedersi rispondere "le cause per la dispensa esistono, ma la domanda è stata presentata oltre il tempo massimo".

Dicevamo delle cause che danno diritto alla dispensa per varie ragioni e motivi. Eccole:

- 1) figlio unico (cioè non si devono avere fratelli) convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del DPR n. 834/1981;

- 2) primogenito o figlio unico di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa oppure di padre vedovo o celibe, o di madre vedova o nubile, i quali, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, perdano i necessari mezzi di sussistenza;
- 3) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente;
- 4) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermità di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte in servizio o per causa di servizio;
- 5) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;
- 6) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati;
- 7) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
- 8) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
- 9) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare (anche se uno od entrambi non hanno ultimato la leva perché non idonei);
- 10) vedovo o celibe con prole;
- 11) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in

servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause;

12) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria.

Attenzione: questo tipo di dispensa non è concesso a chi abbia un fratello, con età inferiore ai 40 anni, che abbia fruito di riduzione o dispensa dalla ferma di leva per le ragioni sopra elencate.

Uniche eccezioni sono i casi n. 1 e n. 10!

## IL CONGEDO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI DI CHIAMATA

Non tutti sanno che le Forze Armate devono chiamarvi alle armi entro termini ben precisi.

Per l'esattezza, ogni abile e arruolato che sia "pronto alla chiamata", che cioè non sia in condizioni di rinvio per motivi vari o di rivedibilità oppure che non sia stato temporaneamente tolto dalle liste di leva, deve essere chiamato alle armi nell'anno in cui compie il diciannovesimo anno di età.

Se ciò non avviene si ha diritto a chiedere ed ottenere il congedo per non rispetto dei termini indicati dalla legge. Per chi ha in corso un rinvio per motivi di studio, la chiamata alle armi deve avvenire entro un anno dalla cessazione (per rinuncia dell'interessato o per venire meno dei titoli che danno diritto al rinvio) del titolo medesimo: se ciò non avviene, anche in questo caso si ha diritto a chiedere ed ottenere il congedo.

## LA DISPENSA PER SOVRANNUMERO

Vi è una leggenda che si aggira tra i futuri militari di leva, quella del "congedo per sovrannumero".

Una leggenda, anche perché non è facile avere questo tipo di dispensa dal compiere la leva.

Innanzitutto si deve verificare la situazione per cui gli abili alla leva pronti alla chiamata (cioè pronti a partire per la "naja") siano più numerosi del numero di militari necessari alle Forze Armate.

Se vi è questa prima condizione, occorre che siate in una delle seguenti situazioni, elencate dal fatidico "articolo 100" del DPR n. 237 del 14.02.1964:

— unico figlio convivente (cioè possono esservi altri fratelli, ma non devono vivere con i genitori) con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore ai sensi del DPR n. 834 del 30.12.1981;

— responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa familiare, anche se societaria, o del mantenimento e sostegno della famiglia, purché non vi siano altri familiari, tra i diciotto e sessanta anni, esclusa la madre vedova, in grado di condurre l'azienda o di provvedere al sostentamento della famiglia;

— accertate difficoltà economiche o familiari;

— minore indice di idoneità somatico-funzionale psico-attitudinale (questo significa che se i posti da coprire nelle Forze Armate sono occupati tutti da abili di prima, quelli con minore grado di abilità possono avere il congedo).

Se volete presentare questo tipo di domanda dovete fare attenzione perché:

— occorre essere pronti alla chiamata, cioè rinunciare ad ogni rinvio (ad esempio per motivi di studio) in corso;

— hanno precedenza nell'ottenere tale tipo di dispensa quelli che si trovano in più di una delle condizioni sopra descritte;

— le dispense di questo tipo vengono concesse sulla base del sovrannumero che si viene a creare anno per anno (ad esempio, se occorrono 200.000 militari e gli abili sono 230.000, solo 30.000 dispense verranno concesse, anche se sono stati 40.000 quelli che ne hanno fatto richiesta perché rientranti nei casi indicati dalla legge).

Insomma la dispensa per sovrannumero è una vera e propria roulette, e conviene puntare su di essa solo nel caso in cui non si abbia proprio nulla da perdere o cui rinunciare.

## LICENZA ILLIMITATA IN ATTESA DI CONGEDO

La denominazione esatta è Licenza Illimitata Senza Assegni in Attesa di Congedo (LISAAC) ed è una forma di dispensa molto particolare, dato che interessa chi abbia già iniziato la ferma di leva.

La LISAAC viene concessa al militare che:

— abbia figli durante la leva. In tale caso essi vengono inviati subito in LISAAC, in attesa che vengano completate tutte le pratiche per ottenere il congedo anticipato. Si deve quindi presentare innanzitutto al proprio Co-



mando di Corpo la richiesta di essere posti in congedo anticipato perché si è padre e dichiarando in tale richiesta di essere consapevole delle conseguenze penali che una falsa dichiarazione comporterebbe in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Il Comando di Corpo provvede, informando telegraficamente il distretto di appartenenza del militare, ad inviare quest'ultimo in LISAAC, in attesa della messa in congedo anticipato dell'interessato, e prescrivendo al militare l'obbligo di presentarsi al proprio distretto con una copia autenticata della domanda di congedo anticipato e della relativa lettera di accompagnamento.

Il Distretto militare assegnerà all'interessato un termine entro il quale consegnare o far pervenire la documentazione necessaria a provare l'esistenza del titolo e successivamente porrà il giovane in congedo;

— si venga a trovare in gravi situazioni famigliari, per eventi sopravvenuti all'inizio del servizio di leva o, eccezionalmente, prima della partenza per le armi.

Tali situazioni sono:

- a) condizioni economiche tali da rendere impossibile il sostentamento della famiglia, così da rendere indispensabile l'apporto economico del militare;
- b) l'essere figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente, in mancanza di genitori in grado di provvedervi.

È da tenere presente che non verranno prese in considerazione le domande presentate da militari che siano già al nono mese di servizio, perché la durata della pratica

è comunque tale da non permettere di usufruire del beneficio.

Ovviamente alla domanda va allegata una lunga serie di documenti attestanti la situazione dichiarata dall'interessato, dallo stato di famiglia alla dichiarazione dei redditi: fatevi consegnare l'elenco esatto dai responsabili del vostro reparto e ricordatevi che le domande prive di documentazione completa vengono rispedite al mittente!

## CONSEGUENZE DEL CONGEDO PER MOTIVI SANITARI

Se si viene esonerati dal servizio di leva per motivi di carattere sanitario, questo risulterà dal foglio di congedo? La legge in materia parla chiaro, e stabilisce che congedi, copie dei fogli matricolari e di stato di servizio rilasciati dall'autorità militare devono essere redatti in modo da non fare nessun riferimento alla causa di inidoneità al servizio militare.

Tuttavia queste cause possono essere comunicate ai diretti interessati, cioè voi, ed alle strutture pubbliche mediche e sanitarie.

Ad esempio, se rinnovate la patente, l'autorità che procede al rilascio di questo documento può accertarsi presso il Distretto delle ragioni dell'esonero per motivi di salute, onde valutare se queste ragioni impediscono il rilascio della patente.

Quindi, concludendo, attenzione a "fare i furbi" se non volete ritrovarvi poi con grossi problemi per il resto della vostra vita.

## SERVIZIO MILITARE: POSSO RIMANDARLO?

È questa la seconda domanda che ci si pone, soprattutto se si ha la fortuna di essere studenti. Anche in questo caso è opportuno conoscere bene le regole del gioco, prima di trovarsi di fronte a brutte sorprese ed alla poco piacevole prospettiva di dover partire per la naja nel giro di pochi mesi, magari non terminando gli studi.

Andiamo a dare un'occhiata a rinvii e differimenti.

## IL RINVIO PER MOTIVI DI STUDIO

Se si viene arruolati e si sta frequentando un istituto di secondo grado o l'università, ebbene, si ha diritto ad avere rinviata la chiamata alle armi sino al termine degli studi, ma rispettando determinate condizioni.

## CHI HA DIRITTO AL RINVIO PER MOTIVI DI STUDIO

Cominciamo con chi si ritrova negli istituti di secondo grado, detti comunemente "le superiori".

Hanno diritto all'ammissione a tale beneficio:

— fino al compimento dei 22 anni di età chi è iscritto e frequenta l'ultimo, penultimo o terzultimo anno di:

- a) ogni tipo di istituto di istruzione di secondo grado statale, parificato o legalmente riconosciuto;
- b) istituto di istruzione di secondo grado privato ed è contemporaneamente iscritto a sostenere esami di maturità od abilitazione, oppure di idoneità all'ultima o penultima classe, presso istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti;

c) corsi medi o, se questi non sono previsti, corsi inferiori dei conservatori di musica statali o parificati;

d) corsi di formazione professionale;

e) scuole per operatori sanitari;

f) corso preparatorio del collegio rabbinico italiano;

— sempre fino al compimento dei 22 anni il rinvio è concesso a chi è:

a) iscritto e frequenta corsi di recupero, regolarmente autorizzati, per sostenere esami di idoneità alla penultima o ultima classe di istituti di secondo grado statali, parificati o legalmente riconosciuti;

b) iscritto e frequenta corsi annuali integrativi di istituti articolati in corsi di quattro anni;

c) iscritto e frequenta corsi di specializzazione post-qualifica presso istituti professionali di Stato;

d) candidato esterno agli esami di maturità o di abilitazione ed in possesso del titolo di ammissione di istituti di secondo grado statali, legalmente riconosciuti o parificati;

e) candidati esterni ai predetti esami che siano stati respinti, ma che abbiano conseguito l'idoneità all'ultima classe di istituto di secondo grado statale, legalmente riconosciuto o parificato.

Abbiamo terminato di illustrare i casi di rinvio per chi è studente di una scuola di istruzione di secondo grado. Ma se adesso si vuole continuare a studiare, frequentando un'università od un istituto d'istruzione superiore? È possibile ottenere il rinvio per chi è iscritto a:

a) facoltà o corsi di laurea o di diploma presso università o istituti di istruzione superiore ed in particolare:

- sino a 26 anni, per corsi con durata di 4 anni;
- sino a 27 anni, per corsi con durata di 5 anni;
- sino a 28 anni, per corsi con durata superiore a 5 anni;
- sino a 29 anni, per laureati iscritti a corsi di elettronica e ingegneria aerospaziale;
- sino a 30 anni, per laureati iscritti a corsi di medicina aeronautica o spaziale;
- b) scuole dirette a fini speciali;
- c) corsi di istruzione superiore presso istituti tecnici industriali, corsi presso accademie di belle arti, d'arte drammatica, danza, periodi superiori dei corsi di conservatori di musica e degli istituti pareggiati;
- d) corsi per operatori sanitari per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;
- e) corsi di formazione professionale per il cui accesso è previsto il diploma di istruzione di secondo grado;
- f) corsi di specializzazione per accedere ai quali è prevista la laurea o il diploma finale, corsi di dottorato di ricerca o di perfezionamento post-universitari presso la scuola normale di Pisa;
- g) tirocinio o pratica legale per esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- h) istituti cattolici, quali allievi interni, per compiere gli studi preparatori per le missioni (fino a ventisei anni);
- i) facoltà battista, facoltà teologica wesleiana (fino a ventisei anni);
- l) collegio rabbinico italiano, facoltà teologica valdese e istituto avventista di cultura biblica (per l'intero arco degli studi).

Come potete vedere, questo secondo elenco di scuole non contiene, salvo che in quattro casi, l'età massima oltre la quale il rinvio non è più possibile.

Ciò è dovuto all'estrema particolarità di molte di queste scuole. Informatevi quindi presso le segreterie dei singoli istituti, anche se valgono alcune regole generali:

- per chi frequenti corsi con durata inferiore ai quattro anni, l'età massima per il rinvio deve essere ridotta di tanti anni quanti sono quelli che risultano dalla differenza tra un corso universitario di durata quadriennale e quello frequentato;
- per chi frequenti istituti con durata pari a corsi universitari, vale la stessa età massima di questi ultimi per il rinvio per motivi di studio;
- per chi frequenti corsi post laurea o di dottorato di ricerca, il rinvio è possibile sino al conseguimento dell'età massima prevista per la laurea della quale è in possesso.

#### COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI RINVIO PER MOTIVI DI STUDIO

Andate alla segreteria della vostra scuola e fatevi dare:

- il modulo per la richiesta di rinvio per motivi di studio;
- il documento da cui risulti che siete iscritti e frequentate l'istituto, oppure, in mancanza di esso, una dichiarazione sostitutiva temporanea.

La richiesta di rinvio va presentata direttamente al Distretto Militare o Capitaneria di Porto cui si appartiene, oppure va spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Tutti devono tenere presente che la domanda di rinvio per motivi di studio va presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per cui si vuole ottenere il rinvio stesso.

Inoltre gli studenti universitari e di istituti di istruzione superiore hanno diritto al rinvio se non hanno usufruito per più di due anni del rinvio quando erano studenti di istituto di istruzione secondaria.

Inoltre gli studenti universitari devono, per continuare ad usufruire del rinvio, aver superato:

- nel primo anno di università, almeno un esame previsto dal piano di studi;
- negli anni di iscrizione universitaria successivi al primo, almeno due esami del piano di studi.

## IL DIFFERIMENTO DELLA CHIAMATA ALLE ARMI

Pochi conoscono l'esistenza del differimento della chiamata alle armi, anche perché i distretti militari si guardano bene dall'informarne i cittadini.

Il differimento è un atto discrezionale dell'amministrazione della difesa con il quale può essere concessa una proroga dell'avviamento alle armi (cioè del giorno in cui si deve iniziare l'anno di leva) per uno o più scaglioni mensili (gli "scaglioni" sono dodici, uno per ogni mese, e sono i gruppi in cui vengono suddivisi i giovani arruolati per essere inviati ai vari reparti militari).

Può chiedere di usufruire di tale differimento:

- il giovane la cui moglie abbia compiuto il sesto mese di gestazione alla data che precede quella di avviamento alle armi dei singoli scaglioni (il differimento è sino allo

scaglione successivo a quello della presumibile nascita del bebè). Tali domande devono essere corredate da un certificato della USL o dell'Ufficio Sanitario del Comune di residenza e dallo stato di famiglia;

— chi frequenti istituti di istruzione secondaria di secondo grado, istituti professionali di stato o ad essi equiparati, oltre che gli iscritti a sostenere esami di diploma, precettati per la chiamata alle armi (saranno differiti allo scaglione successivo al termine dell'anno scolastico stesso o degli esami di diploma, sempreché possano completare l'anno scolastico o conseguire il diploma entro il 31 dicembre dell'anno di compimento del ventiduesimo anno di età);

— i laureandi che debbano discutere la sola tesi di laurea (saranno differiti alla chiamata alle armi dello scaglione successivo al termine dell'esame di laurea, sempreché possano conseguire il diploma di laurea non oltre l'età massima prevista per il rinvio per motivi di studio relativo al loro corso universitario);

— chi dimostri di avere inderogabili esigenze determinate dal futuro impiego o reimpiego in un posto di lavoro oppure debba completare corsi di qualificazione o specializzazione professionale presso enti pubblici o ditte private (si è differiti allo scaglione successivo al termine dell'esigenza stessa);

— chi dimostri di avere inderogabili esigenze determinate da grave e contingente situazione familiare (sarà differito alla chiamata alle armi del primo scaglione utile successivo al termine dell'esigenza stessa).

La domanda di differimento, insieme alla documentazione che dimostri di trovarsi in una delle situazioni sopra

descritte, deve essere presentata, in carta semplice, al Distretto Militare o alla Capitaneria di porto da cui si dipende, entro il giorno precedente alla data di presentazione alle armi.

### IL RINVIO PER ESPATRIO

È un particolare tipo di "rinvio" e forse è improprio definirlo con questo termine. Di fatto l'espatrio, regolarmente autorizzato, diventa un'autorizzazione a tempo indeterminato e quindi rinvia, e in molti casi esonera, dal servizio di leva.

La richiesta per ottenere l'autorizzazione all'espatrio deve essere presentata al proprio distretto militare entro il 31 dicembre dell'anno in cui si compiono i 24 anni e comunque non oltre il giorno di eventuale prevista presentazione al reparto per la prestazione del servizio militare (quest'ultimo termine nel caso in cui la chiamata alle armi scatti prima del ventiquattresimo anno di età).

L'espatrio a tempo indeterminato viene autorizzato per due motivi:

a) attività lavorativa. Essa deve essere dimostrata con un contratto di lavoro (con i requisiti della legge della nazione in cui si vuole andare) oppure, in sostituzione, una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro integrata, ove prevista, dall'autorizzazione al soggiorno rilasciata dalle autorità straniere (oppure dalla vostra richiesta alle autorità straniere per ottenere tale permesso di soggiorno).

Dal contratto o dalla dichiarazione deve risultare che il lavoro:

— inizierà non oltre il compimento dei venticinque anni;

— è alle dipendenze di un datore straniero, o di un organismo internazionale, oppure, in caso di lavoro autonomo, che si è in possesso della autorizzazione allo svolgimento di questo;

— è a tempo indeterminato o almeno è di durata annuale tacitamente rinnovabile;

b) trasferimento all'estero con la famiglia originaria o acquisita o ricongiungimento ad essa. Tale esigenza deve essere dimostrata con idonea documentazione che attesti l'effettiva residenza della famiglia, dimostrando altresì che tale residenza faccia presumere un improbabile rimpatrio definitivo.

Ottenuto l'espatrio, gli interessati devono effettuarlo entro il giorno d'inizio dell'attività lavorativa, pena il decadimento (anche se ciò non impedisce di ottenerlo un'altra volta, successivamente).

Una volta espatriati, si deve fare attenzione a quando si ritorna in Italia, perché il rientro deve essere sempre autorizzato dai consolati o dalle ambasciate italiane presenti nel paese in cui ci si è trasferiti.

Se si viene trovati in Italia senza questa autorizzazione sono guai: infatti si perde l'autorizzazione all'espatrio. Se si fa tutto in regola e si arriva a compiere i 26 anni essendo all'estero... è andata bene e avete diritto ad essere posti in congedo: a tale proposito andate a vedervi la parte di questa guida dedicata al congedo per espatrio.

## SERVIZIO MILITARE: QUALI SONO I DIRITTI E I DOVERI?

Niente da fare con esenzioni e dispense, ogni rinvio e differimento non è più valido o è scaduto: insomma, tocca partire per quest'anno.

Si possono fare ancora alcune scelte di non poco conto, ma è comunque indispensabile avere ben chiaro in testa quali saranno i propri diritti e doveri di "cittadino in grigioverde".

Innanzitutto perché si fa il servizio di leva? Dobbiamo partire dalla Costituzione della nostra Repubblica che afferma il dovere del cittadino di difendere la "Patria" e l'obbligatorietà del servizio militare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

La legge attuale stabilisce l'obbligatorietà del servizio di leva per tutti i cittadini maschi "abili ed arruolati" per un periodo di dodici mesi.

Ma la Costituzione afferma anche che il cittadino in divisa deve vedersi conservato il posto di lavoro e deve poter esercitare i "diritti politici", mentre le Forze Armate devono uniformarsi allo spirito democratico della Repubblica italiana.

Parole grosse, ma cosa vogliono dire in pratica?

Quando indossa la divisa, il cittadino continua ad essere sottoposto alle leggi civili, ma nello stesso tempo si ritrova a dover rispettare anche la legge militare, un insieme di norme e regolamenti particolari e quasi "eccezionali", giustificati dal fatto che si svolgono particolari mansioni (si portano armi, tanto per fare un esempio) o si fa parte di un'organizzazione particolare (occorre obbedire agli

ordini di un superiore, salvo che essi non comportino il non rispetto di leggi o della stessa Costituzione).

È importante leggere la legge 382/78 che costituisce una legge fondamentale per l'introduzione della democrazia nelle caserme.

Fatta questa importante premessa, andiamo a dare un'occhiata ad alcuni diritti fondamentali.

## LIBERTÀ DI PENSIERO E STAMPA

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere conferenze e comunque manifestare pubblicamente il loro pensiero.

Possono tenere, presso il luogo di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione.

Non si può parlare liberamente, ovviamente, su argomenti coperti da segreto militare: in questo caso si violerebbe lo stesso giuramento di fedeltà alla Repubblica.

## LIBERTÀ DI RELIGIONE

I militari di qualunque religione possono esercitare il loro culto e ricevere l'assistenza spirituale dei loro ministri, compatibilmente con le esigenze di servizio.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che essa non sia prevista da particolari esigenze di servizio (come ad esempio picchetti d'onore durante funzioni religiose)

## ATTIVITÀ POLITICA

È interdetta al militare che indossi la divisa, sulla base del principio che le Forze Armate in ogni circostanza debbono mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Questo divieto viene a cadere nel caso in cui non si indossi l'uniforme: smessa la divisa la partecipazione a riunioni e manifestazioni di partiti, organizzazioni e associazioni è più che lecita, come anche lo svolgere propaganda politica ed elettorale a favore di qualsiasi raggruppamento.

Da quanto appena detto discendono due importanti considerazioni:

a) durante l'orario di servizio, caratterizzato dal fatto di indossare la divisa, le attività politiche sopra descritte non sono ammesse;

b) durante la libera uscita, che si può effettuare utilizzando l'abito civile salvo casi eccezionali (la divisa è obbligatoria in tale occasione per chi frequenti accademie militari o per particolari esigenze di servizio definite dal comandante il reparto), ogni attività politica è permessa.

## DIRITTO DI SCIOPERO E ATTIVITÀ SINDACALE

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale ed aderire ad altre associazioni sindacali, e ciò vale non solo per i militari di leva, ma anche per i professionisti in servizio permanente.

Insomma il militare è cittadino, è lavoratore, ma non può utilizzare l'arma dello sciopero come strumento di lotta e riconoscimento dei propri diritti, come anche di creare sindacati.

Una disposizione sbagliata, ma questa è la legge.

Tuttavia nulla vieta di formare associazioni culturali di

ex-militari di leva: potrebbe essere una buona idea, non credete?

L'unica forma di tutela "sindacale" attualmente esistente (anche se siamo ben lontani da un sindacato nel senso compiuto della parola) è la "rappresentanza militare". Questa organizzazione, prevista da un'apposita legge, è formata dai militari appartenenti alle varie categorie e può formulare pareri, proposte e richieste su questioni attinenti alla condizione, al trattamento, alla tutela di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari.

Potete trovare in proposito un apposito capitolo in questa guida.

## LICENZE, PERMESSI E LIBERA USCITA

Per chi sta svolgendo servizio militare di leva sono spesso una boccata d'aria, quel tempo che consente di tirare avanti in attesa dell'alba.

Non sono un vero e proprio diritto, ma piuttosto una "concessione" del comandante il reparto, che troppo spesso le utilizza per fare pressioni, per premiare qualcuno o per rendere la vita dura ad altri.

Ecco l'elenco e la definizione delle stesse:

1) licenza breve, per un periodo che va dai due ai cinque giorni più il viaggio.

Ai militari di leva che siano residenti a meno di 300 chilometri o ad otto ore di viaggio dalla caserma spettano complessivamente 15 giorni di licenza breve, comprensivi dei viaggi.

Per chi invece risiede in luoghi distanti dalla caserma tra

i 300 o gli 800 chilometri, oppure tra le 8 e le 16 ore di viaggio, i giorni di licenza breve diventano 20.

Infine, per chi svolge il servizio di leva a più di 800 chilometri di distanza, o a più di 16 ore di viaggio da casa, le licenze brevi ammontano complessivamente a 25 giorni. Nel caso di licenza breve si ha diritto ai seguenti rimborsi delle spese di viaggio:

— un solo viaggio, nel caso di distanza della caserma dal luogo di residenza inferiore ai 300 chilometri;

— cinque viaggi, per distanze superiori ai 300 chilometri;

— per distanze superiori ai 600 chilometri sono concesse facilitazioni di viaggio, oltre al rimborso per l'uso di treni rapidi;

2) licenza ordinaria, che viene concessa tutta in una volta, per una durata di dieci giorni più quelli previsti per il viaggio (cioè un giorno, per viaggi andata e ritorno tra le 2 e le 12 ore, due giorni, per viaggi tra le 12 e le 24 ore, tre giorni, per viaggi tra le 24 e 36 ore, quattro giorni, per viaggi superiori alle 36 ore).

In questo caso si ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per il percorso tra sede di servizio e residenza, oppure alla stessa cifra se ci si reca in luoghi diversi da casa propria (ad esempio in un luogo di villeggiatura). La licenza ordinaria è concessa dopo il terzo mese di servizio;

3) licenze a carattere straordinario, che si suddividono in:

— eccezionali motivi di carattere privato. Ha una durata massima di trenta giorni, viaggio compreso, e può essere concessa solo dopo aver fruito della licenza ordinaria.

Si ha diritto a riduzione ferroviaria;

— imminente pericolo di vita o morte di un congiunto. È di dieci giorni più il viaggio se riguarda genitori, moglie, suoceri, figli, tutore o coniuge del tutore, cala a sette giorni per fratelli, sorelle o figli del tutore.

Le spese di viaggio vengono completamente rimborsate; — matrimoniale, dura per 20 giorni compreso il viaggio ed è cumulabile con la licenza ordinaria.

Si ha diritto alla riduzione ferroviaria;

— convalescenza, concessa su proposta della sanità militare, a seconda delle esigenze di salute.

Le spese di viaggio sono completamente rimborsate; — esami di stato (licenza media, maturità, abilitazione alla professione, mentre sono esclusi gli esami per la licenza elementare o la laurea), per un massimo di quindici giorni, frazionabili tra scritti ed orali, cui può essere cumulata la licenza ordinaria.

Si ha diritto alla riduzione ferroviaria;

4) licenze a carattere speciale, e precisamente:

— premio, per un massimo di giorni sette più il viaggio, con quest'ultimo a carico dell'amministrazione militare;

— per lavori agricoli, per un massimo di dieci giorni più il viaggio, con quest'ultimo a carico dall'amministrazione militare;

— per ferie natalizie e pasquali. Viene concessa su determinazione del Ministro della difesa e salvaguardando le esigenze di servizio.

È di cinque giorni più il viaggio, quest'ultimo a carico dell'amministrazione della difesa;

— per votazioni politiche ed amministrative, concessa a chi risieda in province diverse da quella in cui svolge il



servizio di leva. Dura due giorni più il viaggio, con quest'ultimo rimborsato dall'amministrazione militare; — per campagna elettorale, concessa a chi sia candidato dal momento della presentazione della documentazione attestante questo particolare stato e sino al giorno antecedente quello del voto.

I giorni di questa licenza non possono essere considerati come giorni di servizio (vanno cioè recuperati) e si ha diritto alla riduzione ferroviaria.

Esistono poi i "permessi" che vengono concessi solitamente nei fine settimana o per festività, durano al massimo trentasei ore, non sono cumulabili con altre licenze, e non sono considerate nel "monte ore" delle licenze brevi ed ordinarie.

Come si è detto prima, le licenze sono una concessione del comandante. Spesso e volentieri esse vengono date autonomamente dal comandante. Ma a qualcuno può capitare di voler andare in licenza in determinati giorni. Si può senz'altro chiedere ciò, ma il superiore può rifiutare tale richiesta. Ed allora? Potete chiedere la ragione di tale diniego, e chiedere quando potrete usufruire della licenza richiesta. Il superiore dovrà darvi una risposta, anche se potreste poi trovarvi nella spiacevole situazione di venire "segnati" e di non avere "per ragioni di servizio" più diritto a permessi fine settimanali.

Insomma, anche in questo caso la struttura militare dimostra di dare molti poteri "nascosti" a chi ha un grado sulla spalla, poteri che possono incidere sulla vostra vita quotidiana di cittadino in divisa.

Un'altra ragione per riflettere seriamente sulle scelte che

dovete fare, se vi ritrovate a dover svolgere il servizio di leva.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Tutti hanno sentito parlare del codice militare, che può essere di pace o di guerra a seconda che il nostro paese sia o meno coinvolto in un conflitto.

Tuttavia difficilmente una persona che stia svolgendo servizio di leva può trovarsi coinvolto in episodi che possono essere configurati come reati.

Molto più probabile è commettere delle lievi infrazioni, che vengono "punite" con sanzioni e metodi tipici della vita e del mondo delle caserme.

È bene innanzitutto sapere che il superiore deve sempre rispettare la dignità degli inferiori, trattarli allo stesso modo e cercare di essere, per ciò che gli è possibile, obiettivo.

Un superiore deve evitare, in linea di massima, di richiamare in pubblico un militare che abbia mancato: appena gli è reso possibile dalle circostanze il superiore deve chiamare in disparte chi non è in regola, rimproverandolo brevemente ed energicamente e riferendosi unicamente al fatto del momento. Insomma, piazzate in pubblico dovrebbero essere un'eccezione, e non la regola, ed i rimproveri vanno sempre legati a fatti ben specifici, e non a questioni generiche e generali.

L'infrazione disciplinare consiste in ogni supposta violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari o conseguenti all'emanazione di un ordine.

Il superiore che rileva un'infrazione deve subito far con-

statare la mancanza al trasgressore, ma può avviare il procedimento disciplinare solo se ha competenza gerarchica sul militare in questione: in caso contrario deve identificare il trasgressore e fare rapporto ai superiori del militare.

Rilevata l'infrazione, scatta il procedimento disciplinare, che si svolge oralmente ed ha le seguenti fasi:

- contestazione degli addebiti;
- acquisizione di giustificazioni e testimonianze;
- esame e valutazione degli elementi contestati e delle giustificazioni;
- decisione e comunicazione all'interessato.

Le sanzioni possono essere le seguenti:

- a) il richiamo, che è un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze o omissioni causate da negligenza, è verbale e può essere inflitto da qualsiasi superiore senza obbligo di rapporto;
- b) il rimprovero, che è in pratica un ammonimento fatto per iscritto, e che può essere inflitto solo da superiori facenti parte del reparto di appartenenza;
- c) la consegna, che consiste nell'essere relegati all'interno della caserma in cui si presta servizio di leva, e che viene inflitta per l'inosservanza di doveri o per trasgressioni abbastanza gravi;
- d) la consegna di rigore, consistente nell'essere relegati sotto vigilanza in un particolare ed apposito locale della caserma (anche se per esigenze di servizio può essere inflitta con le stesse modalità della consegna).

Sono oltre cinquanta le cause che possono portare a subire la consegna di rigore e vanno dall'aver picchiato un

commilitone all'essere disordinati. Per essere erogata, la consegna di rigore segue lo stesso percorso previsto dagli altri procedimenti disciplinari, con l'aggiunta dell'intervento di un "militare difensore", una sorta di avvocato, che può essere indicato dallo stesso accusato.

Una volta scontata la "pena", chi vi è stato sottoposto deve presentarsi a rapporto, salvo precisa disposizione contraria, al proprio superiore.

Il primo passo da fare (e che non costa niente) è l'istanza di riesame. Questa è una semplice richiesta di riesaminare il provvedimento disciplinare, va indirizzata allo stesso superiore che ha irrogato la sanzione disciplinare e consiste nell'espone le proprie posizioni sotto forma di chiarimento e non di contenzioso. Se il riesame da parte del superiore non dà effetti positivi si procede come segue.

Ricordate che è comunque possibile presentare quello che viene definito "ricorso gerarchico", nel caso in cui si ritenga di aver subito ingiustamente una punizione, appellandosi al "superiore del proprio superiore". In caso di conferma della punizione o di "silenzio rifiuto" del ricorso, avete davanti un'ulteriore strada, quella del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio.

Ovviamente spetta ad ogni interessato, in base alla singola vicenda, valutare se fare ricorso e sino a quale livello, tenendo conto che il ricorso non sospende, purtroppo, l'effettuazione della punizione.

Tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari è contenuto nel regolamento di disciplina militare.

## SERVIZIO MILITARE: CHI MI RAPPRESENTA?

Quando in caserma qualcosa complica o rende difficile la vita (dal vitto scadente alla mancanza di cabine telefoniche), anche il militare può tentare di fare risolvere il problema. Esiste infatti il Consiglio di Base di Rappresentanza (COBAR) di cui fanno parte solitamente due o tre militari di leva, il cui compito è raccogliere lamentele e lagnanze di questo genere e presentarle al Comandante per trovare una soluzione.

Il COBAR è la realtà di base della Rappresentanza Militare, ed ora daremo un'occhiata alla sua struttura ed a come funziona.

## COS'È LA RAPPRESENTANZA MILITARE E COME FUNZIONA

La Rappresentanza Militare è stata istituita con una legge del 1978, ma solo a partire dal 1986 in essa vi sono rappresentanti dei militari di leva nel Consiglio Centrale. Essa non ha poteri contrattuali, nel senso che non può sedersi ad un tavolo con il "datore di lavoro" (i Comandanti della Base o della Nave per i consigli di base, i Comandanti dei Corpi d'armata o Regioni militari per i Consigli intermedi, i Capi di Stato Maggiore per il Consiglio Centrale di forze armate, il Ministro per il Cocer interforze) e trattare con esso, ma può solamente formulare pareri, proposte e richieste che verranno considerate discrezionalmente (e come meglio le aggrada) dalla controparte.

Insomma, la Rappresentanza militare è l'unico organismo di tutela del personale militare riconosciuto dalla legge, e quindi dagli stati maggiori.

Nella Rappresentanza militare i militari vengono divisi in varie "categorie", a seconda del grado: esistono quindi le categorie degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari, dei sottotenenti di complemento e dei militari di leva.

Quindi, facendo un esempio, i militari di leva eleggono, con voto diretto e segreto, come loro rappresentanti solo loro parigrado, e non possono eleggere i rappresentanti degli ufficiali o di altre categorie.

Ma con le elezioni si eleggono i rappresentanti dei Consigli di Base di Rappresentanza, che vengono eletti e operano all'interno delle unità militari a livello minimo (caserme, presidi, navi, ecc.).

Sono questi delegati che al loro interno eleggono i rappresentanti, sempre per la loro "categoria", per l'altro gradino di questa piramide, e cioè il Consiglio Intermedio di Rappresentanza (COIR), che opera a livello di "regione militare" (un'area che nella maggior parte dei casi raggruppa numerose regioni militari), ed infine i membri di questi COIR eleggono tra di loro chi farà parte del Consiglio Centrale di Rappresentanza (COCER) che, come dice il suo nome, è la cima di questa struttura. Questa piramide esiste in ogni Forza Armata (esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza); i vertici di queste piramidi possono riunirsi tra di loro per discutere di questioni di comune interesse, e si chiameranno allora "COCER interforze".

I rappresentanti dei militari di leva rimangono in carica sei mesi, un periodo di tempo commisurato da una parte alla loro permanenza nella struttura militare e dall'altro alla necessità, per chi ha ricoperto il ruolo di delegato,

di introdurre i nuovi eletti nei meccanismi della struttura. Da notare inoltre che il numero dei delegati per ciascuna categoria non è in proporzione al numero di coloro che costituiscono la categoria stessa, e di fatto i rappresentanti della Leva sono sempre una minoranza nei vari organismi della Rappresentanza.

Ma cosa può fare la Rappresentanza?

Sostanzialmente raccogliere le richieste e le proposte che vengono dalla base, discuterle e tramutarle in istanze o richieste da trasmettere al comandante.

Il comandante, a sua completa discrezione, può accogliere le richieste, respingerle, oppure sottoporle all'attenzione del Consiglio di Rappresentanza al "gradino superiore", nel caso in cui ritenga la questione non di sua competenza.

Deliberazioni o richieste respinte possono essere trattate nuovamente, ma sono comunque esclusi da ogni decisione della Rappresentanza argomenti come l'addestramento, le operazioni, la gerarchia, l'ordinamento e l'impiego del personale.

Come potete aver capito leggendo questo capitolo, la Rappresentanza militare non ha grandi poteri, non ha possibilità di fare pressioni, può solo fare proposte e sperare che siano accolte.

È una struttura vecchia e che va sicuramente modificata, dando reali poteri ai rappresentanti eletti dai militari, anche se non a caso i generali si oppongono a qualsiasi riforma, gelosi dei loro poteri.

Nel frattempo consigliamo a tutti di informarsi sempre della Rappresentanza nel loro reparto, di sapere il nome

dei loro delegati, di eleggere chi pare in grado di difendere meglio richieste ed esigenze.

Insomma, non fatevi illusioni sulla Rappresentanza, ma sfruttate al meglio quello che c'è: non avete nulla da perdere.

## IL NUCLEO PSICOLOGICO

In ogni battaglione addestramento reclute (cioè la prima caserma o reparto che s'incontra quando si presta servizio militare) dovrebbe esistere questo organismo, composto solitamente dall'ufficiale medico, dal cappellano militare e da un altro ufficiale.

Dovrebbe esistere: in realtà questo nucleo spesso non funziona, e qualche volta dovrebbe cambiare nome in "nucleo fantasma", vista la sua inesistenza.

Questo organismo dovrebbe aiutare chi si trova in difficoltà di carattere psicologico, personale o di adattamento.

Se si hanno questi problemi, o ci si accorge che qualche amico li sta attraversando, chiedete di questo organismo e dei suoi componenti: dovrebbe comunque esistere ed i suoi componenti dovrebbero farsi carico di questi problemi, prima che si aggravino e sfuggano da ogni controllo.

## SERVIZIO MILITARE: ALCUNE POSSIBILITÀ DI SCELTA

Ebbene sì, in alcuni casi puoi scegliere come e dove svolgere il tuo servizio di leva, o meglio puoi fare richiesta di entrare a far parte di alcuni corpi speciali (paracadutisti, marò, ecc.) oppure dei carabinieri e dei poliziotti ausiliari.

Puoi inoltre fare richiesta di svolgere il tuo servizio di leva come ufficiale di complemento.

Di seguito illustriamo alcuni casi con l'aggiunta di alcuni consigli per evitarti possibili sorprese.

### SERVIZIO DI LEVA NEI CORPI DI POLIZIA E CARABINIERI

Innanzitutto un consiglio fondamentale: chiedete informazioni e moduli vari non al vostro distretto militare, ma alla più vicina stazione dei carabinieri o questura.

Vi è una certa "rivalità" tra Forze Armate e forze di polizia su questo argomento, ed è quindi meglio rivolgersi a chi ha più interesse ad avervi nelle sue file.

Ricordate poi che alla domanda vanno allegati, soprattutto nel caso di richiesta di entrare a far parte dei Carabinieri, i certificati penali di tutti componenti la famiglia, compresi i parenti di secondo e terzo grado (nonni e zii sia paterni che materni), oltre ovviamente al vostro. Quando andrete a chiedere informazioni, vi accorgete che polizia e carabinieri vi faranno domande sia sulle ragioni della vostra scelta, sia sulle persone con cui vi siete consigliati o avete discusso di questa possibilità.

Non sottovalutate queste domande, soprattutto per ciò che riguarda altre persone con cui vi siete consigliati o che vi hanno suggerito di chiedere di svolgere la leva nei corpi di polizia. Sarà certamente un caso, ma non si può non notare che chi ha avuto questi consigli da parte di appartenenti ai carabinieri o alla polizia (meglio se graduati od ufficiali) ha maggiori probabilità di vedere esaudita la sua domanda di ammissione.

Infine, non scordatevi che dovrete comunque sostenere

una visita medica per valutare l'idoneità psico-fisica per lo svolgimento di questo particolare servizio di leva.

Insomma, badate di avere tutti i requisiti sopra indicati (compresi i "consigli" di cui sopra) prima di fare questa domanda, anche perché la sua presentazione, anche in caso di non accoglimento, nei fatti vi nega nel futuro di scegliere altre strade, come ad esempio quella di dichiararvi obiettori di coscienza al servizio militare.

### SERVIZIO DI LEVA NEI VIGILI DEL FUOCO

Sono circa cinquemila i giovani che ogni anno svolgono il loro servizio di leva nei vigili del fuoco.

Non è facile entrarvi, sia per l'esiguità dei posti disponibili, sia per la necessità dei "consigli" di cui si è detto poco sopra.

Anche in questo caso la cosa migliore è rivolgersi per informazioni dettagliate alla più vicina caserma del corpo.

### SERVIZI DI LEVA PARTICOLARI

La legge dispone che gli arruolati in possesso di diploma o laurea possono essere assegnati, dietro loro domanda e compatibilmente con le esigenze di servizio, a reparti o impiegati in attività che consentano il migliore utilizzo delle loro attitudini.

La domanda deve essere presentata almeno tre mesi prima dello scadere dell'ultimo rinvio per motivi di studio, corredata del titolo di studio e dei dati personali.

Per entrare in corpi particolari, come i paracadutisti, basta segnalare questa vostra richiesta durante la visita di leva, o chiedere maggiori informazioni al distretto mili-

tare, od infine potete chiedere di entrare nei corpi durante il periodo di addestramento all'inizio del servizio di leva.

Infine, i militari e i graduati in servizio di leva che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, e che siano abilitati all'esercizio professionale, possono essere impiegati, a domanda e quando ve ne sia l'esigenza, come aiutanti degli ufficiali medici.

### SERVIZIO DI LEVA COME UFFICIALE DI COMPLEMENTO

La figura dell'ufficiale di complemento dovrebbe nel futuro sparire, ed intanto i posti si stanno riducendo: la concorrenza è quindi forte, ed anche in questo caso vale il discorso dei "consigli", cui spesso si è accennato in questo capitolo.

Detto questo, la domanda per diventare ufficiale di complemento va presentata al proprio distretto militare, dimostrando di essere diplomati o laureati.

Gli aspiranti ufficiali sostengono successivamente una particolare visita psico-attitudinale, ed i risultati della selezione sono esposti in visione presso il distretto.

Tenete presente che la durata della ferma di leva in questo caso è di quindici mesi, e che questo tipo di domanda, anche se respinto, di fatto impedisce successivamente di dichiararsi obiettori di coscienza.

### C'È CHI SI RAFFERMA

A qualcuno la vita militare può piacere, ed in tale caso è bene sapere che esiste il meccanismo della "rafferma",

cioè per il prolungamento ad ulteriori due o tre anni della permanenza nelle Forze Armate.

Per fare ciò non si deve aver superato il ventiduesimo anno di età e si deve presentare un'apposita domanda di ammissione: tenete presente che il reparto dove si sta svolgendo servizio di leva su tali questioni abbonda in informazioni.

Se si è ammessi alla ferma prolungata, ricordate che si possono rassegnare le dimissioni entro i primi trenta giorni di durata del corso di qualificazione e specializzazione effettuati per i volontari dall'amministrazione della difesa. Terminato il periodo di rafferma i congedati hanno riservati una percentuale di posti nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in altri corpi di polizia.

Inoltre una percentuale dei posti messi a concorso nella Pubblica Amministrazione e negli enti locali è espressamente riservato a questi volontari.

### C'È ANCHE L'OBIEZIONE

Al termine di questa guida vogliamo ricordare che esiste una scelta alternativa al servizio militare, sempre svolgendo il servizio di leva.

Si chiama obiezione di coscienza, e si esplica in un servizio civile di pari durata del servizio militare.

Non diciamo altro, anche perché nella collana "millelire" potete trovare "Il piccolo obiettore" (di Claudio Di Blasi e Massimo Paolicelli) che vi spiega tutto su questa scelta, fatta nel solo 1993 da almeno 30.000 "abili ed arruolati".

## PER SAPERNE DI PIÙ

Hai dubbi su quanto hai letto fino ad ora, oppure credi di essere in una situazione particolare?

Niente paura, puoi rivolgerti a qualcuno che non sia il Distretto Militare, solitamente avaro di notizie, o l'Ufficio Leva del tuo comune, che invece spesso le informazioni non le può fornire perché non le conosce.

Puoi infatti chiamare:

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ, DIRITTO E PROGRESSO

oppure

IL GIORNALE DEI MILITARI - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA

e li puoi entrambi trovare in

Via Tacito 74 — 00193 Roma

Tel. 06-3245043 — Fax 06-3222285

Lì ti daranno senz'altro una mano, basta telefonare la terza settimana di ogni mese, lunedì, mercoledì, giovedì dalle 14,30 alle 16,30; puoi anche abbonarti a "Il giornale dei militari", un settimanale interamente dedicato a chi lavora o si trova a vivere per un anno nelle Forze Armate. L'abbonamento costa lire 55.000, ed il versamento va fatto sul conto corrente postale n. 242016 (ed in questo caso dovrai indicare nella causale "abbonamento Leva").

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo di seguito le principali leggi ed atti normativi in materia di leva.

Decreto del Presidente della Repubblica 14.02.1964, n. 237, recante "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica".

Legge 31.05.1975, n. 191, recante "nuove norme per il servizio di leva".

Decreto del Presidente della Repubblica 02.08.1985, n. 1008, recante "Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare". (Questa è soggetta a continui aggiornamenti).

Legge 22.11.1977, n. 890, recante "Modifica delle norme relative alla indicazione di malattie o cause inabilitanti nel congedo militare".

Legge 11.07.1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare".

Decreto del Presidente della Repubblica 18.07.1986, n. 545, recante "Approvazione del regolamento di disciplina militare".


Legge 24.12.1986, n. 958, recante "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata".

Legge 16.12.1988, n. 538, recante "Norme sul ritardo nella prestazione del servizio di leva per gli studenti universitari".

È importante procurarsi subito il Manuale informativo per la leva che è una pubblicazione contenente tutte le informazioni, le leggi e regolamenti indispensabili per il militare di leva. Può essere richiesto al Comandante della Compagnia e, in caso di indisponibilità da parte di questo, al Consiglio di Base di Rappresentanza.

Dal catalogo  
**Stampa Alternativa**  
**Nuovi Equilibri**

I volumi ordinati vengono



Fotocopiare e spedire a:  
**Nuovi Equilibri**  
**Casella Postale 97**  
**01100 Viterbo**

spediti in contrassegno

**FIABESCA** - □ H. Hesse *Favola d'amore* L. 9.000; □ A. Tolstoj *Il compagno Pinocchio* L. 12.000; □ R.L. Stevenson *Favola crudele* L. 7.000; □ H. Hesse *Acquarelli* L. 12.000; □ G. Bigliani *Pittura Zen* L. 10.000; □ A.V. Chamisso *Storia meravigliosa di Peter Schlemihl* L. 7.000; □ L. Carroll *Alice nel paese delle meraviglie* L. 15.000; □ H. Hesse *L'infanzia del mago* L. 12.000; □ A. Beardsley *Venere e Tannhäuser* L. 10.000; □ T.V. Ringoltingen *Melusina* L. 12.000; □ H. Hesse *Farfalle* L. 12.000; □ P. Klee *Viaggio in Tunisia* L. 12.000; □ H.C. Andersen *Dialoghi con la luna* L. 10.000; □ E.P. Bazan *Capriccio spagnolo* L. 10.000; □ C. Baudelaire, R.M. Rilke, H.V. Kleist *Morale del giocattolo* L. 10.000; □ B. Chagall *Diario sentimentale* L. 10.000; □ J. Renard *Storie naturali* L. 10.000; □ O. Wilde *Aforismi mai scritti* L. 10.000; □ H. de Balzac *Peccato veniale* L. 10.000; □ Cami *Le memorie del Padreterno* L. 12.000; □ A.T. Quiller-Couch *La Bella e la Bestia* L. 12.000; □ Aladino L. 12.000; □ J.M. Barrie *Peter Pan* L. 12.000; □ Shakespeare *Amleto* L. 12.000; □ Cofanetto fiabe illustrate (*La Bella e la Bestia*, *Aladino*, *Alice nel paese delle meraviglie*, *Peter Pan*) L. 48.000; □ Laozi *Tao* L. 12.000.

**CONTAINER ARTE** - □ Magritte L. 8.000; □ Mirò L. 8.000; □ Dalì L. 8.000; □ Kandinsky L. 6.000; □ Mondrian L. 8.000; □ Klee L. 8.000; □ Klimt L. 8.000; □ Schiele L. 5.000; □ Rodin L. 8.000; □ Degas L. 8.000; □ Chagall L. 8.000; □ Toulouse-Lautrec L. 8.000; □ Erté/Alfabeto L. 12.000; □ Erté/Numeri L. 5.000; □ Erté/Stagioni L. 2.500; □ Cartoline surrealiste L. 15.000; □ Beardsley L. 6.000; □ Lichtenstein L. 9.000; □ Amadei Gatti L. 8.000; □ Volpi *Felix feles* L. 8.000; □ Bosch/Paracelso L. 12.000

**SCONCERTO** - (Volumi con allegato sonoro su disco, CD o mini-CD) □ Joy Division L. 16.000; □ Marc Almond & Soft Cell L. 14.000; □ The Sisters of Mercy. *Life* L. 14.000; □ Paul Roland. *The haunted pages* L. 14.000; □ Tuxedomoon L. 13.000; □ Syd Barrett L. 14.000; □ The Residents L. 15.000; □ Robert Wyatt L. 13.000; □ Bauhaus L. 15.000; □ CCCP L. 16.000; □ Velvet Underground L. 14.000; □ Billy Bragg L. 14.000; □ Coast to coast. *Punk rock & new wave images* L. 13.000; □ Joy Division. *From the centre of the city* L. 15.000; □ Genesis P. Orridge/Psychic TV L. 18.000; □ Hip Hop Rap. *Potere alla parola* L. 15.000; □ Sonic life L. 16.000; □ The Smiths: 1982/1988 L. 16.000; □ Hawkwind L. 18.000; □ The Jesus and Mary Chain L. 18.000; □ Grateful Dead L. 20.000; □ Einstürzende Neubauten L. 18.000; □ The Psychedelic Years. *I colori del rock. San Francisco 1965/1969* A cura di V. Baroni L. 20.000. **JAZZ PEOPLE** - □ Billie Holiday L. 12.000; □ Bix Beiderbecke L. 13.000; □ Chet Baker L. 13.000; □ Bessie Smith L. 13.000; □ Charlie Parker L. 13.000; □ Charles Mingus L. 13.000; □ Dizzy Gillespie L. 13.000; □ John Coltrane L. 13.000. **MANUALI MUSICALI** - □ R. Bella *Chitarra moderna* L. 12.000; □ S. Bagazzini *Chitarra flamenco* L. 12.000.

**LEGGERE & SCRIVERE** - □ *Farsi un libro* L. 15.000; □ *Fare calligrafia* L. 12.000; □ *Shodō. La via della scrittura* L. 12.000; □ *Rivista Calligrafia*: □ n.0 L. 5.000; □ n.1 L. 6.000; □ n.2 L. 7.000; □ n.3 L. 7.000.

**EDIZIONI SPECIALI** - □ *Collodi Pinocchio* Illustrato da Jacovitti (Volume cm 23x29, rilegato, 256 pagg. a colori) L. 38.000; □ Jacovitti, *Kawasaki Kamasutra spaziale* (Volume cm 23x29, rilegato, 96 pagg. a colori) L. 28.000.

**CARO LETTORE A(R)MATO**

un fantasma si aggirava per l'Italia fino a qualche tempo fa. Il fantasma del lettore che non c'era. Sociologi, psicologi e tuttologi ogni tanto sentenziavano che agli italiani non va di leggere e che non leggeranno mai.

Poi i libri Millelire di Stampa Alternativa hanno dilagato con i loro milioni di copie esorcizzando lo spauracchio che in realtà era dovuto semplicemente alle barriere di accesso: prezzi di copertina altissimi (i più alti del mondo) e contenuti truffaldini. A dimostrazione che i lettori c'erano e che semplicemente si guardavano bene, per scelta, dal comprare e leggere.

Ma la piccola rivoluzione del lettore che non c'era e che ora invece è entrato prepotentemente in scena può essere vanificata da due cause: l'irruzione dei libri millelire spazzatura e la diffidenza di molti librai alimentata dallo scarso guadagno.

È a questo punto che il nuovo lettore, quello critico e autonomo dalle sirene del consumismo e del collezionismo, deve amarsi e armarsi radicalmente fino in fondo. Noi, per quanto ci riguarda, gli proponiamo nuovo carburante, nuova linfa, cioè nuovi libri e una campagna di abbonamento per il 1994 ai libri di Stampa Alternativa con le modalità sotto riportate.

**Abbonamento ai soli libri Millelire**

- quattro spedizioni all'anno: marzo, giugno, settembre, novembre
- circa 65 titoli per un prezzo totale di copertina di £ 65.000
- costo dell'abbonamento: £ 50.000

**Abbonamento a tutte le altre collane esclusi i libri Millelire**

- due spedizioni all'anno: novembre, giugno
- 6 titoli Fiabesca, 3 titoli Jazz people, 6 titoli Millelire più, 1 titolo Leggere & scrivere per un prezzo totale di copertina di circa £ 156.000
- costo dell'abbonamento: £ 100.000

**Abbonamento rivista Calligrafia**

- tre spedizioni all'anno: febbraio, maggio, settembre
- tre numeri per un prezzo totale di copertina di £ 21.000
- costo dell'abbonamento: £ 15.000

**Abbonamento generale** (Millelire, Fiabesca, Jazz people, Millelire più, Leggere & scrivere, rivista Calligrafia)

- quattro spedizioni all'anno: marzo, giugno, settembre, novembre
- totale prezzo di copertina: circa £ 242.000
- costo dell'abbonamento: £ 165.000

Indirizzare a: **NUOVI EQUILIBRI** (fax 0761-352751)

**Casella Postale 97 - 01100 Viterbo** - Conto corrente postale n. 11201019